



I.I.S. Vittorio Veneto - Salvemini
C.F. 91165890590 C.M. LTIS027001

NZH46BY1 - UFFICIO RAGIONERIA
Prot. 0008906/U del 12/09/2024 11:38

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
IIS "Vittorio Veneto- Salvemini"

Viale Mazzini, 4 -04100 Latina

Cod. Mecc. LTIS027001 Cod. Fisc.91165890590-Tel. (0773) 484391 - 690216 - 661083

Sito Web: www.vittoriovenetosalvemini.edu.it - e-mail: LTIS027001@ISTRUZIONE.IT - p.e.c.: LTIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n. vedi segnatura

Latina, 12/09/2024

Circ. n. 026

Al personale docente

Al personale ATA

Agli studenti e alle studentesse

Ai genitori/tutori/affidatari

Albo

Sito WEB

OGGETTO: Disposizioni per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nei locali scolastici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo

VISTA la Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)

VISTA la Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 69 del 5/10/1976

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28.3.2001

VISTA la Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20

VISTO l'Art. 6 del Decreto legge n. 32 del 3 Marzo 2003

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/12/2003

VISTA la Legge 16/01/2003 n.3 art.51

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 24/7/2003

VISTO l'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità del 17 dicembre 2004

VISTA la Legge finanziaria 2005

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità del 14 gennaio 2005

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità del 25 gennaio 2005

VISTA la Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute

VISTO l'Art. 1, comma 189 della legge n. 311 del 30.12.2004

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008

VISTO il CCNL scuola 2006-2009

VISTO in ultima istanza, il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
IIS "Vittorio Veneto- Salvemini"

Viale Mazzini, 4 -04100 Latina

Cod. Mecc. LTIS027001 Cod. Fisc.91165890590-Tel. (0773) 484391 - 690216 - 661083

Sito Web: www.vittoriovenetosalvemini.edu.it - e-mail: LTIS027001@ISTRUZIONE.IT - p.e.c.: LTIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

VISTO in particolare l'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104 che stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi **è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;**
2. E' **vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche** nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle **sanzioni amministrative pecuniarie** di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

DISPONE

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è fatto divieto assoluto a tutto il personale, ai genitori, ai visitatori:

- di fumare in tutti i locali degli edifici scolastici, compresi i vani di transito, i servizi igienici, nonché nelle pertinenze esterne di tutte le scuole dell'I.I.S. Vittorio Veneto Salvemini;
- di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutte le scuole dell' I.I.S. Vittorio Veneto Salvemini.

Tutti coloro (docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora, per fatto deprecabile, gli alunni fossero sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, essi saranno puniti con sanzione disciplinare,

Art. 1 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO SUL RISPETTO DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, il Dirigente Scolastico individua i sottoelencati docenti collaboratori

Prof.ssa Del Prete Natasha
Prof. Iavarone Dino

come responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo con i seguenti compiti:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
IIS "Vittorio Veneto- Salvemini"

Viale Mazzini, 4 -04100 Latina

Cod. Mecc. LTIS027001 Cod. Fisc.91165890590-Tel. (0773) 484391 - 690216 - 661083

Sito Web: www.vittoriovenetosalvemini.edu.it - e-mail: LTIS027001@ISTRUZIONE.IT - p.e.c.: LTIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare;
- esporre, nei locali assegnati alla loro sorveglianza, i cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e dei nominativi degli addetti alla sorveglianza.

Art. 2 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i referenti di plesso procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite documento di identità.

Una copia del verbale di accertamento va consegnata al trasgressore, con la raccomandazione di far avere, entro sessanta giorni, all'ufficio di segreteria dell'Istituto, anche a mezzo PEC, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Si informa che al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Qualora il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, l'ufficio di Segreteria presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.

Art. 3 – SANZIONI

Attualmente l'infrazione al divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della l. 584/1975, come modificato dall'art. 52 comma 20 della l.448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla l. n. 311/2004, art. 1 comma 189 e va da un minimo di 27,50 euro, fino ad un massimo, in caso di recidive, di 275,00 euro.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ALESSANDRA MORAZZANO
*documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*